

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUMAGALLI CARULLI, GIUSEPPE SERRA, SANGALLI

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

*Presentata il 4 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma della immunità parlamentare ha, nella seduta del 1° aprile 1993, espresso non poche perplessità e critiche al testo già approvato, in prima lettura dalla Commissione stessa e modificato al Senato. Tali perplessità e critiche sono state avanzate alla Camera anche da rappresentanti di gruppi che al Senato avevano votato favorevolmente. Da ciò la decisione di rinviare l'esame del provvedimento per ulteriori approfondimenti, essendo da tutti condivisa la necessità che in una materia di tale delicatezza si debba arrivare ad un testo che abbia il più largo consenso politico.

Mentre rimane aperto il quesito se un provvedimento che è stato oggetto di una duplice approvazione dei due rami del Parlamento possa essere accantonato o se su di esso debba comunque essere presa

dal Parlamento una decisione definitiva, è, per contro, indubbio che la Commissione potrà prendere in esame *ex novo* ulteriori proposte di legge sull'argomento che ad essa siano assegnate.

Tenuto conto di queste circostanze ed essendo noi fra coloro che, dall'inizio della discussione delle proposte di riforma dell'articolo 68, avevano dichiarato che era meglio rivedere l'istituto in termini radicali e non cercare di introdurre solamente correttivi ai possibili effetti distorsivi della sua applicazione, vi sottoponiamo la presente proposta di legge costituzionale che prevede il mantenimento dei due primi commi dell'articolo 68 nel testo approvato dal Senato e la soppressione del terzo comma.

A questo proposito non possiamo non ricordare che lo stesso relatore alla Camera, onorevole Carlo Casini, nella seduta del 1° aprile 1993 aveva dichiarato di non ritenere che le intenzioni alla base della

proposta di sopprimere il terzo comma fossero totalmente diverse dalle ragioni che ispiravano il testo allora in esame e di essere quindi aperto ad ogni ipotesi migliorativa ed anche alla soppressione del terzo comma.

Noi giudichiamo, infatti, opportuno mantenere l'autorizzazione a procedere solo per le perquisizioni personali e domiciliari in considerazione del carattere fortemente invasivo nella sfera privata delle perquisizioni e della loro potenzialità persecutoria. Riteniamo, inoltre, necessario mantenerla per l'adozione di misure restrittive della libertà personale, rilevando che nel bilanciamento tra l'interesse del Parlamento a conservare quanto più possibile l'integrità del *plenum* dei propri componenti e l'interesse obiettivo della giustizia il primo deve necessariamente prevalere. Infatti l'interferenza della magistratura nell'attività del Parlamento potrebbe costituire un pericolo per la democrazia e la libertà.

Siamo invece favorevoli all'abolizione dell'autorizzazione per la sottoposizione a

procedimento penale. Né la soluzione adottata dalla Camera e dal Senato che conferma il principio della parità di trattamento dei cittadini sino alla conclusione delle indagini preliminari, lasciando alla Camera di appartenenza, solo in quel momento, la valutazione circa l'opportunità della sospensione del procedimento limitatamente alla durata del mandato ci sembra sufficiente a soddisfare l'esigenza di sopprimere un privilegio che contrasta con il principio di uguaglianza. Riteniamo d'altra parte che il mantenimento dell'autorizzazione a procedere presenti anche aspetti fortemente negativi nei confronti di coloro ai quali possa essere concessa. Non v'è dubbio infatti che essa, specie recentemente, ha sempre più travalicato il suo ambito normativo — cioè di non costituire mai una sorta di accettazione della colpevolezza — trasformandosi, nella comunicazione esterna, in vera e propria condanna.

Per i suindicati motivi, confidiamo nell'accoglimento della presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ».